



SOCIETÀ
TRA
PROFESSIONISTI

La disciplina fiscale delle partecipazioni societarie nel reddito d'impresa

Corso Alto Tirreno – 27 settembre 2013

Disciplina civilistica

Classificazione in bilancio delle partecipazioni

B III – Immobilizzazioni finanziarie:

- 1) partecipazioni in:
 - Imprese controllate;
 - Imprese collegate;
 - Imprese controllanti;
 - Altre imprese
- 4) azioni proprie

C III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 5) partecipazioni in imprese controllate;
- 6) partecipazioni in imprese collegate;
- 7) partecipazioni in imprese controllanti;
- 8) altre partecipazioni;
- 9) azioni proprie

Classificazione in bilancio delle partecipazioni

- ❑ Il criterio da seguire per la corretta classificazione delle attività in esame è fornito dall'art.2424-bis, comma 1, c.c., il quale dispone che *"gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti fra le immobilizzazioni"*.
- ❑ In altri termini, la distinzione tra partecipazioni immobilizzate e partecipazioni dell'attivo circolante non dipende dalla natura dei beni né da criteri finanziari, ma dalla **destinazione economica** assegnata dagli organi amministrativi. Una partecipazione considerata strategica, destinata a permanere durevolmente all'interno del patrimonio aziendale, deve essere classificata nell'attivo immobilizzato. Al contrario, una partecipazione acquisita con meri fini speculativi, destinata, quindi, ad essere alienata nel breve periodo, deve essere classificata nell'attivo circolante.

Classificazione in bilancio delle partecipazioni

- ❑ l'art.2424-bis, comma 2, c.c., pone una presunzione legale, stabilendo che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 (ovvero le società controllate e collegate) "*si presumono immobilizzazioni*". Tuttavia, si tratta di una **presunzione relativa**, nel senso che gli amministratori possono classificare diversamente le partecipazioni qualora si tratti di partecipazioni destinate alla negoziazione.
- ❑ Da un esercizio all'altro sono possibili **cambi di destinazione**. Tuttavia, il principio contabile OIC 20 pone un limite alla discrezionalità degli amministratori, precisando che "*il cambiamento di destinazione non può in ogni caso costituire motivo per politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio*". Pertanto, i cambiamenti di classificazione delle partecipazioni devono essere **adeguatamente motivati in nota integrativa**, indicando, inoltre, gli **effetti** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

- Il Codice civile prevede che le partecipazioni siano valutate diversamente a seconda che costituiscano:
 - ❑ **immobilizzazioni finanziarie:** devono essere iscritte al costo e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, con il metodo del patrimonio netto;
 - ❑ **attivo circolante:** i titoli, le partecipazioni e le azioni proprie devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le hanno causate).

Valutazione dei titoli immobilizzati

- I principi contabili prevedono come criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati il costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori. Il costo costituisce il limite massimo di valutazione;
- Il costo viene sostituito da un valore minore in caso di:
 - ❑ perdita durevole di valore;
 - ❑ cambio di destinazione economica del titolo e conseguente passaggio dalle immobilizzazioni all'attivo circolante (se il valore risultante dal mercato è inferiore al costo).
- Se vengono meno le condizioni che avevano indotto gli amministratori a svalutare, si deve procedere alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. Il ripristino di valore deve essere iscritto nel CE nel gruppo D), «*Rettifiche di valore di attività finanziarie*».

Valutazione dei titoli non immobilizzati

- I titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore fra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, nn. 9 e 10, c.c.);
- Nel caso di titoli fungibili è possibile, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi:
 - ❑ media ponderata;
 - ❑ Lifo (questo metodo non è più consentito dallo Ias 2);
 - ❑ Fifo (si veda Oic 13).

Valore di realizzazione

- Per presumibile valore di realizzazione l'Oic 20 intende:
 - ❑ il valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati (anche non ufficiali purché possano esprimere effettivamente, in termini di volumi trattati e affidabilità, quotazione attendibili);
 - ❑ il valore di quotazione di titoli simili per affinità di emittente, durata e cedola, per i titoli non quotati.
- È necessario determinare un riferimento temporale espressivo dell'«*andamento*» del mercato alla data di bilancio. In tal senso è possibile considerare:
 - ❑ la data di fine esercizio;
 - ❑ la media delle quotazioni del titolo relative ad un certo periodo.

Aumenti di capitale

- Nell'ipotesi di **aumento di capitale a pagamento**, la partecipazione deve essere aumentata dell'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni;
- Nel caso di **aumento gratuito del capitale** non si genera alcuna variazione nel valore della partecipazione iscritto a bilancio in quanto le azioni gratuite assegnate non vanno rilevate come utile;
- Nell'ipotesi di **riduzione di capitale per perdite** si deve procedere alla corrispondente riduzione del valore della partecipazione;
- Nel caso di **aumento di capitale sociale deliberato a seguito di riduzione del capitale per perdite**, si deve procedere dapprima alla riduzione della partecipazione, quindi al successivo aumento.

Valutazione di partecipazioni controllate e collegate

- Le partecipazioni in società controllate e collegate possono essere valutate come segue:
 - ❑ criterio del costo;
 - ❑ metodo del patrimonio netto.
- L'Oic raccomanda di utilizzare per le partecipazioni in società controllate o collegate il metodo del patrimonio netto. In ogni caso, alla fine di ogni esercizio, il criterio del costo deve essere posto a raffronto con il valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- Nel caso in cui il valore della partecipazione sia inferiore al costo, c'è l'obbligo di svalutare la partecipazione, salvo la perdita di valore sia ritenuta non durevole. In tale ipotesi l'organo amministrativo deve comunque motivare la differenza in nota integrativa.

Valutazione di partecipazioni non qualificate

- Il costo è il criterio di valutazione per le partecipazioni immobilizzate non qualificate. Il costo sostenuto per la partecipazione deve essere mantenuto a bilancio a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - ❑ perdita durevole di valore;
 - ❑ cambiamento di destinazione economica (e vi siano i presupposti per l'adozione di un valore inferiore).

Perdita durevole di valore

- Una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata possa recuperare il valore tramite risultati economici positivi;
- Se la partecipata ha predisposto piani volti al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e di redditività, detta perdita può ritenersi «*non durevole*»;
- I riferimenti per ritenere una perdita durevole sono:
 - ❑ **partecipazioni immobilizzate quotate:** un significativo ribasso in borsa, insieme a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata che non fanno ritenere possibile una inversione di tendenza;
 - ❑ **partecipazioni immobilizzate non quotate:** si utilizzano tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società partecipata.

Ripristino di valore (Oic 20)

- Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, è necessario rivalutare il titolo fino alla concorrenza del costo originario.
- Il ripristino di valore, che si esegue in sede di formazione di bilancio, può essere parziale ovvero totale rispetto al valore contabile precedente, a seconda che dette ragioni della svalutazione vengano meno in parte o del tutto;
- Il ripristino è iscritto nel conto economico nella voce D.18.a, «*Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni: partecipazioni*».

Metodo del patrimonio netto (Oic 21)

- L'art. 2426, n. 4, c.c., prevede che le partecipazioni in imprese collegate o controllate possano essere valutate con il metodo del patrimonio netto, con riferimento ad una o più imprese;
- Secondo tale metodo, il costo originario della partecipazione viene periodicamente rettificato per includere nel risultato della gestione anche la quota di competenza di utili o di perdite della partecipata;
- In base ai principi contabili nazionali:
 - ❑ tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette di influire sui processi decisionali della partecipata (imprese controllate e collegate);
 - ❑ la valutazione di una partecipazione col metodo del costo è giustificata se la partecipazione è posseduta al solo scopo di conseguire un frutto.

Relazione con il bilancio consolidato (Oic 21)

- Il metodo del patrimonio netto e il consolidamento integrale producono gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio del bilancio consolidato;
- La differenza consiste nel fatto che:
 - ❑ con il consolidamento integrale si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata;
 - ❑ con il metodo del patrimonio netto si riflette:
 - ✓ nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata;
 - ✓ nel conto economico i risultati d'esercizio in proporzione alla quota posseduta.
- Il patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata vanno rettificati per riflettere la differenza tra il costo sostenuto per il suo acquisto e il valore netto contabile alla data di acquisto.

Applicazione del metodo (Oic 21)

- Quando la partecipazione viene iscritta con il metodo del patrimonio netto per la prima volta, se il costo d'acquisto è superiore rispetto alla valutazione con il metodo del patrimonio netto, tale differenza:
 - ❑ può essere iscritta nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa;
 - ❑ per la parte attribuibile a beni ammortizzabili e all'avviamento, deve essere ammortizzata.
- Negli esercizi successivi, il costo originario della partecipazione va modificato per riflettere nel bilancio della partecipante, sia la quota di utile/perdita ad essa spettante, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

- **Rettifiche extracontabili:** il costo d'acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. I nuovi valori attribuiti ai cespiti non possono comunque superare il loro valore di realizzo (per i beni destinati alla vendita) o il loro valore recuperabile tramite l'uso (immobilizzazioni);
- **Valore quota e prezzo di acquisto:** al termine delle rettifiche extracontabili, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. Si possono delineare due casi:
 - ❑ Differenza positiva: valore netto della quota della partecipata inferiore al prezzo di acquisto;
 - ❑ Differenza negativa: valore netto della quota della partecipata superiore al prezzo di acquisto.

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

➤ **Differenza positiva:** :

- ❑ se c'è ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi, la differenza è attribuibile ad avviamento;
- ❑ se non c'è ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi, la differenza va imputata a CE quale svalutazione della partecipazione (voce D.19.a).

➤ **Differenza negativa:**

- ❑ Bisogna riconsiderare le rettifiche extracontabili in modo da ridurre i valori delle attività stimate;
- ❑ La riduzione delle attività stimate si effettua con il criterio proporzionale su tutti i valori delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo;
- ❑ Qualora emergessero perdite o passività, di competenza dell'esercizio o di esercizi passati, che si manifesteranno in esercizi futuri, nella situazione extracontabile verrà iscritto un «*Fondo per rischi e oneri*».

Differenza fra costo e valore contabile della partecipata (Oic 21)

- **Differenza residuale negativa:** qualora, dopo le rettifiche di cui sopra, permanesse ancora una differenza negativa, deve ritenersi che essa rappresenti uno sconto sul prezzo ottenuto dalla partecipante al momento dell'acquisto o una fattispecie assimilabile (un buon affare);
- La partecipante iscriverà la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata, rispetto al prezzo di costo, scrivendo nel passivo una «*Riserva per plusvalore di partecipazioni acquistate*».

Rettifiche; determinazione di plusvalenze e minusvalenze

- Il metodo del patrimonio netto deve produrre lo stesso effetto del consolidamento, per questo sono necessarie una serie di rettifiche. Più specificamente l'Oic prevede le rettifiche dovute a:
 - ❑ mancata applicazione di norme di legge;
 - ❑ mancata applicazione di principi contabili uniformi;
 - ❑ eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura del bilancio della partecipata e quello della partecipante;
 - ❑ conversione in moneta di conto di bilanci espressi in valuta estera;
 - ❑ operazioni intersocietarie;
 - ❑ differenze fra valori contabili e prezzo d'acquisto;
 - ❑ capitale della partecipata posseduto dalla partecipante.

Trattamento delle operazioni intersocietarie (Oic 21)

- Si devono eliminare gli effetti economici positivi o negativi emergenti da operazioni compiute tra la partecipante e la partecipata, ossia:
 - ❑ gli utili lordi su vendite di beni-merce, rilevati dalla partecipante: se i corrispondenti costi risultano sospesi dalla partecipata tra le rimanenze finali;
 - ❑ le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali alla partecipante, contabilizzati dalla partecipata: per la parte eccedente gli ammortamenti calcolati dalla partecipante stessa sulla componente di costo che rappresenta l'utile interno (quindi sulla plusvalenza);
 - ❑ l'ammortamento, sostenuto dalla partecipata sulla quota di costo del bene strumentale acquistato dalla partecipante, dovrà essere eliminato solo per la parte calcolata sulla plusvalenza da quest'ultima realizzata (in quanto utile interno).

Trattamento contabile del risultato della partecipata

- Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione di tale metodo, sono iscritte in una riserva non distribuibile. L'Oic 21 distingue due casi:
 - ❑ **metodo del patrimonio netto integrale (raccomandato):** il risultato d'esercizio della partecipata concorre alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante;
 - ❑ **metodo del patrimonio netto con trattamento solo patrimoniale:** l'utile della partecipata viene iscritto nello stato patrimoniale della partecipante alla voce «*Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni*» con contestuale iscrizione nel passivo alla voce «*Riserva rivalutazione partecipazioni*». La perdita della partecipata viene imputata a conto economico della partecipante tra le «*Rettifiche di valore di attività finanziarie*» con contestuale riduzione nell'attivo dello stato patrimoniale della posta «*Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni*».

Riserva da rivalutazione partecipazioni

- L'Oic 21 prevede che detta riserva possa essere utilizzata in due casi:
 - ❑ quando la partecipata distribuisce utili che sono già stati contabilizzati dalla partecipante come incremento del valore della partecipazione:
 - ✓ **metodo del P.N. integrale:** il dividendo distribuito va portato in diminuzione della partecipazione e la riserva va portata a riserva distribuibile;
 - ✓ **metodo del P.N. con rappresentazione solo patrimoniale:** il dividendo distribuito va in conto economico come provento, mentre la riserva va portata a riduzione del valore della partecipazione.
 - ❑ quando la partecipata rileva una perdita: in contropartita alla riduzione del valore della partecipazione si rileva un componente negativo di reddito. La riserva si rende disponibile per un importo equivalente.

Trattamento dei dividendi

- I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito;
- I dividendi di partecipazioni in società di capitali vanno contabilizzati secondo il principio di **competenza** al sorgere del relativo diritto di credito. Pertanto, nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione dei dividendi, anche se essi saranno riscossi nell'esercizio successivo, la partecipante dovrà contabilizzarli;
- Da un punto di vista fiscale, l'art. 89, co. 2, Tuir stabilisce che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti soggetti a Ires non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono stati percepiti in ragione del 95% del loro ammontare. Il residuo 5% è tassato con il criterio di cassa.

Trattamento dei dividendi

- In caso di valutazione della partecipazione a P.N. la contabilizzazione varia a seconda del metodo utilizzato:
 - ❑ **metodo P.N. integrale:** i dividendi (rilevati come crediti alla voce C.II.2 oppure 3), al momento della delibera di distribuzione, devono essere portati a riduzione della corrispondente voce «*Partecipazioni*»;
 - ❑ **metodo P.N. con rappresentazione solo patrimoniale** (gli utili prodotti dalla partecipata sono stati iscritti direttamente a riserva senza interessare il conto economico): al momento della delibera di distribuzione di dividendi da parte della partecipata, la società partecipante imputerà a conto economico un «*Provento finanziario: da partecipazione*» (voce C.15), a fronte del credito verso la partecipata. Contestualmente ridurrà per lo stesso importo sia la voce «*Partecipazioni*», sia le «*Altre riserve: riserva indisponibile*».

Variazioni di natura non economica

- Qualora il patrimonio netto della partecipata:
 - ❑ aumenti, in seguito ad una rivalutazione monetaria in forza di leggi speciali, ovvero
 - ❑ diminuisca, in conseguenza ad una riduzione del capitale sociale o alla distribuzione di riserve, è necessario rettificare, in misura corrispondente alle dette variazioni positiva o negativa, il valore della partecipazione e quella della riserva non distribuibile nello stato patrimoniale della partecipante.
- Tali variazioni non sono imputate a conto economico della partecipata.

Disciplina fiscale valutazione partecipazioni

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

- ❑ La valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante è disciplinata dall'art. 94 del TUIR, il quale prevede un esplicito rimando alle disposizioni previste per la valutazione delle rimanenze. Il comma 1 dell'art. 94, infatti, prevede che *"I titoli indicati nell'articolo 85, commi 1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi"*.
- ❑ Ai sensi di quest'ultima disposizione la valutazione delle rimanenze può essere effettuata, in alternativa, ricorrendo ai seguenti criteri:
 - a **costi specifici**;
 - **"per masse"** raggruppando i beni per categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello che risulta dall'applicazione del LIFO a "scatti"; in alternativa al criterio del **LIFO a "scatti"** è consentito l'utilizzo del metodo della **media ponderata**, del **FIFO** (primo entrato primo uscito), o diverse configurazioni del **LIFO** (ultimo entrato primo uscito), a patto che tali criteri siano adottati in bilancio.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

- ❑ Il **costo di acquisto** fiscalmente rilevante per le partecipazioni è disciplinato dall'art. 110 del TUIR, comma 1, il quale prevede che il costo è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
- ❑ Il **confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato** è preso in considerazione, dal legislatore fiscale, al comma 5 dell'articolo 92, il quale prevede l'applicazione del valore "normale" nel caso questi risulti inferiore al valore determinato con l'applicazione dei criteri sopra menzionati. Tuttavia, Il comma quarto dell'art. 94 del TUIR prevede che le disposizioni dell'art. 92, comma 5, del TUIR si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. e), vale a dire per il comparto delle obbligazioni e degli altri titoli in serie e di massa, e non per le azioni, quote o titoli di partecipazione.
- ❑ Al riguardo, l'art. 110, comma 1 del TUIR, introdotto ad opera del D.Lgs. 344/2003, dispone che *"il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni **si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti"***.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Aumento gratuito del capitale

L'aumento gratuito del capitale sociale della partecipata, attuato mediante passaggio di riserve a capitale, non determina, anche ai fini fiscali, un incremento del valore della partecipazione. Ai sensi dell'art. 94, comma 5 del TUIR, il numero delle azioni o quote ricevute gratuitamente si aggiunge a quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni o quote già possedute per il numero complessivo delle azioni o quote.

- ❑ In pratica, dato che il valore complessivo delle partecipazioni rimane invariato, aumenta il numero delle azioni possedute e diminuisce il costo medio unitario.
- ❑ Nel caso in cui la partecipata, anziché emettere gratuitamente nuove azioni, provveda ad aumentare il valore nominale delle azioni in circolazione, non si verifica alcun effetto sul costo fiscalmente riconosciuto complessivo ed unitario delle medesime.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Data acquisto	N. azioni	Costo unitario	Costo complessivo
2007	200	3	600
2008	300	4	1.200
Totale	500		1.800

In occasione dell'aumento gratuito del capitale sociale della società Beta, la società Alfa riceve 100 nuove azioni.

L'imputazione delle azioni gratuite ai vari strati avviene in maniera proporzionale, come sotto evidenziato:

- $100 \times (200/500) = 40$ da imputare allo strato acquistato nell'anno 2007
- $100 \times (300/500) = 60$ da imputare allo strato acquistato nell'anno 2008

Pertanto, il costo unitario delle varie stratificazioni è così rideterminato:

- Anno 2007: $(600/240) = 2,5$
- Anno 2008: $(1.200/360) = 3,33$

Data acquisto	N. azioni	Costo unitario	Costo complessivo
2007	240	2,5	600
2008	360	3,33	1.200
Totale	600		1.800

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Aumento a pagamento del capitale

- ❑ L'art. 94 del TUIR nulla dispone in caso di aumento del capitale sociale a pagamento. Sul punto è intervenuto un chiarimento ministeriale con la C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E, punto 2.3.2.: secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, per le azioni o quote sottoscritte a pagamento, **in virtù dell'esercizio del diritto di opzione spettante sulle azioni o quote possedute, risulta applicabile lo stesso criterio di riparto previsto per gli aumenti gratuiti di capitale.** In altri termini, le azioni o quote sottoscritte non costituiscono un nuovo strato ma assumono la stessa anzianità degli strati delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione. Ciò comporta che il loro costo ed il numero delle stesse deve essere ripartito tra gli strati delle azioni o quote che hanno dato origine al diritto di opzione stesso.
- ❑ Tuttavia, nel caso di esercizio del diritto di prelazione delle azioni o **quote rimaste non optate**, si viene a creare una nuova stratificazione.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Versamenti dei soci e rinuncia ai crediti

- ❑ L'art. 94 comma 6 del TUIR prende in considerazione le ipotesi di versamenti dei soci, effettuati non a titolo di finanziamento, e la rinuncia dei crediti che gli stessi soci hanno verso la società.
- ❑ È infatti disposto che *"l'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria"*. la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dai detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
- ❑ In pratica, la norma prevede una ripartizione proporzionale dei versamenti effettuati a titolo patrimoniale ai vari "strati" degli acquisti effettuati nel tempo, in modo del tutto simile a quanto previsto per l'aumento gratuito di capitale.
- ❑ Tale disposizione si applica anche nel caso di rinuncia ai crediti da parte dei soci

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Esempio

Si ipotizzi che la società Alfa possieda 600 azioni della società Beta con la seguente stratificazione:

Data acquisto	N. azioni	Costo unitario	Costo complessivo
2007	200	3	600
2008	300	4	1.200
Totale	500		1.800

La società Alfa effettua un versamento in conto capitale nei confronti della partecipata Beta per euro 500.

L'imputazione del versamento ai vari strati avviene in maniera proporzionale, come sotto evidenziato:

- $500 \times (200/500) =$ euro 200 da imputare allo strato acquistato nell'anno 2007.
- $500 \times (300/500) =$ euro 300 da imputare allo strato acquistato nell'anno 2008.

Pertanto, il costo unitario delle varie stratificazioni è così rideterminato:

- Anno 2007: $(800/200) = 4$
- Anno 2008: $(1.500/300) = 5$

Data acquisto	N. azioni	Costo unitario	Costo complessivo
2007	200	4	800
2008	300	5	1.500
Totale	500		2.300

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

- ❑ La valutazione fiscale delle **partecipazioni immobilizzate** è disciplinata dall'art. 101, comma 2 del TUIR, il quale rimanda espressamente alle disposizioni contenute nell'art. 94. L'art. 94, dal canto suo, rimanda alle disposizioni previste per la valutazione delle rimanenze iscritte nell'attivo circolante, ossia all'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, salvo quanto previsto nell'art. 94.
- ❑ In definitiva, ai fini fiscali, **la valutazione delle partecipazioni, sia che siano iscritte in bilancio nell'attivo immobilizzato sia che siano iscritte nell'attivo corrente, è disciplinata mediante rinvio alle disposizioni dettate in tema di rimanenze.**
- ❑ Pertanto, ad ogni categoria omogenea deve essere attribuito un valore non inferiore a quello che risulta applicando il criterio di valutazione del LIFO a scatti annuali o, per le imprese che utilizzano in bilancio il metodo della media ponderata, del LIFO o del FIFO o loro varianti, in base a tali criteri.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Rivalutazioni/svalutazioni

- ❑ Anche in questo caso, infatti, è applicabile l'art. 110, comma 1 del TUIR, con la conseguente **irrilevanza fiscale delle minusvalenze/plusvalenze da valutazione**. Il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni rimane perciò sempre ancorato a quello di costo iniziale, risultando del tutto insensibile alle alterne variazioni che lo stesso potrà subire in sede di redazione del bilancio di esercizio.
- ❑ Per quanto riguarda gli aspetti relativi **all'aumento gratuito e a pagamento del capitale, versamenti dei soci e rinuncia ai crediti** da parte degli stessi, si applicano le stesse regole viste in precedenza relativamente alle partecipazioni non immobilizzate.
- ❑ La C.M. 4 agosto 2004, n. 36/E ricorda che nel sistema introdotto dalla riforma è possibile attribuire rilevanza fiscale agli andamenti negativi delle partecipate esercitando l'opzione per gli istituti della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR o del consolidato di cui all'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali istituti, infatti, consentono il diretto consolidamento, in capo alla società partecipante, delle perdite della società partecipata.

Valutazione partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Metodo del patrimonio netto

- ❑ Il metodo del patrimonio netto è disciplinato dall'art. 101, comma 3 del TUIR, il quale prevede che "per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del Codice Civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata".
- ❑ Pertanto, eventuali svalutazioni della partecipazione, imputate a conto economico al momento della prima iscrizione della partecipazione, non hanno rilevanza fiscale e comporteranno una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
- ❑ Allo stesso modo, sono indeducibili le quote di ammortamento del valore dei beni ammortizzabili e dell'avviamento eventualmente imputate a conto economico.
- ❑ Per quanto riguarda le rivalutazioni per incremento della frazione del patrimonio netto della partecipata, abbiamo osservato precedentemente che le stesse sono fiscalmente irrilevanti.
- ❑ In sostanza, si concretizza un "doppio binario" in cui il valore fiscale della partecipazione risulta indipendente da quello iscritto in bilancio.

Disciplina fiscale cessione partecipazioni

Disciplina fiscale – regole generali

- ❑ nella disciplina delle imposte sui redditi, i beni appartenenti all'impresa sono distinti in due categorie:
- ❑ beni che concorrono a formare il patrimonio dell'impresa, la cui cessione dà luogo a plusvalenze e minusvalenze patrimoniali (i c.d. *beni plusvalenti*);
- ❑ beni direttamente riferibili all'oggetto specifico dell'attività dell'impresa, la cui cessione produce sempre ricavi e la cui esistenza a fine esercizio comporta la rilevazione di rimanenze finali.
- ❑ I beni che generano ricavi sono espressamente indicati nell'art.85 del Tuir. I beni plusvalenti si ricavano in via residuale. In particolare, danno luogo a plusvalenze/minusvalenze le cessioni dei beni diversi da quelli che generano ricavi.
- ❑ Tale distinzione vale anche per le partecipazioni. Tuttavia, le partecipazioni plusvalenti si dividono in ordinarie e quelle che si qualificano per l'esenzione (pex).

Regime ordinario

Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

- ❑ Le partecipazioni la cui cessione dà origine a ricavi, sono disciplinate dall'art.85 del Tuir, il quale prevede al comma 1 che "*Sono considerati ricavi: [...]*"
- ❑ c) *i corrispettivi delle **cessioni di azioni o quote di partecipazioni**, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art.73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art.87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti non residenti, si applica il comma 2 dell'articolo 44 del DPR n.917/1986;*
- ❑ d) *i corrispettivi delle cessioni di **strumenti finanziari simili alle azioni** ai sensi dell' articolo 44 emessi da società ed enti soggetti ad IRES, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all' articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa".*
- ❑ Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo dispone che "*I beni di cui alla lettera c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio".*"

Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

- ❑ **Quote di società di persone:** non essendo menzionate dall'art. 85, la cessione produce sempre plusvalenze/minusvalenze (eccezione società che svolgono attività finanziaria di gestione di partecipazioni)
- ❑ Le **partecipazioni detenute in società non residenti nel territorio dello Stato** (articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir) si considerano simili alle azioni o quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sarebbe stata totalmente indeducibile fiscalmente ai sensi dell'articolo 109, comma 9 del Tuir; (lettera c), comma 1, articolo 85).
- ❑ Per **strumenti finanziari simili alle azioni** si deve intendere i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli o gli strumenti medesimi sono stati emessi

Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Applicazione del valore normale

Si applica il valore normale al posto del corrispettivo nei seguenti casi

- assegnazione ai soci;
- destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinazione all'utilizzo personale o familiare dell'imprenditore
- conferimenti di partecipazioni in società;
- scambi di partecipazioni mediante permuta;
- trasferimento all'estero della società partecipante (in quanto costituisce fattispecie di realizzo dei beni della società sulla base del valore normale, ai sensi dell'art.166, comma 1 del Tuir.

Tipologia di partecipazione	Criterio di determinazione valore normale
azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani esteri	media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
altre azioni, quote di società non azionarie e titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società	in proporzione al valore del patrimonio netto della società o, per gli enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo del conferimento

Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Cessione a titolo oneroso (lett. a)	Corrispettivo o indennizzo conseguito (al netto oneri di diretta imputazione) meno costo fiscalmente riconosciuto
Risarcimento anche in forma assicurativa (lett. b)	
Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa <ul style="list-style-type: none"> • conferimenti di partecipazioni in società; • scambi di partecipazioni mediante permuta; • trasferimento all'estero della società partecipante (in quanto costituisce fattispecie di realizzo dei beni della società sulla base del valore normale, ai sensi dell'art.166, comma 1 del Tuir). 	Valore normale meno costo fiscalmente riconosciuto

Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Modalità di tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle qualificate per l'esenzione, concorrono a formare il reddito:

- ❑ per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate;
- ❑ ovvero, se le partecipazioni sono state iscritte tra le immobilizzazioni negli ultimi tre bilanci, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (escluse quelle da autoconsumo)

Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Nell'ipotesi di partecipazioni acquisite in epoche diverse, l'ultimo periodo dell'art.86, comma 4, del Tuir impone di verificare la sussistenza del requisito temporale per ogni acquisto e di considerare cedute per prime le quote di esse acquistate per ultime. In sostanza, l'accertamento dell'iscrizione negli ultimi tre bilanci deve avvenire utilizzando il criterio c.d. *LIFO*.

Anno acquisto	N. azioni	Costo unitario	Costo Complessivo
2005	100	5	500
2006	50	5	250
Totale	150		750

Nel 2008 la società Alfa decide di procedere alla cessione di 80 azioni della società Beta. In questo caso, è consentito rateizzare solamente la plusvalenza derivante da 30 azioni acquisite nel 2005, in quanto per quelle acquisite nel 2006 manca la condizione di iscrizione triennale in bilancio come immobilizzazione finanziaria.

Ulteriori ipotesi realizzative di plusvalenze

- ❑ Il comma 5-bis dell'articolo 86 del Tuir, introdotto dall'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n.247 (Decreto correttivo IRES) prevede che *"nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni"*.
- ❑ Le ipotesi previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 47 del Tuir riguardano le seguenti operazioni:
 - distribuzione di riserve di capitale;
 - recesso ed esclusione del socio;
 - riscatto;
 - riduzione del capitale per esuberanza;
 - liquidazione della società
- ❑ In tali casi, costituisce plusvalenza la differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta.

Ulteriori ipotesi realizzative di plusvalenze

- Nell'ipotesi di **recesso ed esclusione del socio, di riscatto delle partecipazioni, di riduzione del capitale per esuberanza e di liquidazione, anche concorsuale, di società**, previsti dal comma 7 dell'art.47 del Tuir, è necessario tener conto della disposizione di cui al comma 2 dell'art.89 del Tuir, in base alla quale se nell'ambito del recesso, della liquidazione ecc., vengono distribuite somme riconducibili a riserve di utili, tali somme costituiscono reddito da partecipazione (dividendi) e devono essere quindi escluse dalla determinazione della plusvalenza.

Minusvalenze da cessione di partecipazioni immobilizzate

- ❑ L'art.101 del Tuir prevede la deducibilità delle minusvalenze relative a partecipazioni diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione nel caso in cui le stesse siano realizzate:
 - mediante cessione a titolo oneroso;
 - mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
- ❑ A partire dall'esercizio in corso all'entrata in vigore del D.L. n.223/2006 (4 luglio 2006) sono invece indeducibili le minusvalenze derivanti:
 - dall'assegnazione dei beni ai soci;
 - dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
- ❑ Si è creata quindi un'asimmetria impositiva relativamente all'assegnazione ai soci o alla destinazione a finalità estranee all'impresa in quanto le relative plusvalenze sono tassabili, mentre le minusvalenze sono indeducibili.
- ❑ Per quanto riguarda la determinazione delle minusvalenze deducibili, si applicano gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. In particolare, le minusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscalmente riconosciuto.

Partecipazione exemption

Motivazioni

- ❑ **Armonizzazione europea**
- ❑ **Favorire la cessione di aziende tramite partecipazioni**

Entità dell'esenzione

Periodo di riferimento	Percentuale di esenzione	Norma modificativa
Plusvalenze realizzate dall'1.1.2004 fino al 3.10.2005	100%	
Plusvalenze realizzate dal 4.10.2005 al 2.12.2005	95%	Art.5 D.L. n.203/2005 (<i>ante</i> conversione)
Plusvalenze realizzate dal 3.12.2005 al 31.12.2006	91%	Art.5 D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla
Plusvalenze realizzate dall'1.1.2007 fino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2007 (31.12.2007 per i "solari")	84%	L. 2.12.2005 n.248
Plusvalenze realizzate dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dall'1.1.2008 per i "solari")	95%	L. n.244/2007 (Finanziaria 2008)

Chi può beneficiare della pex?

❑ **Soggetti IRES (art. 73 Tuir)**

- gli enti non commerciali applicano le regole Irpef (pex 50,28% se partecipazione detenuta nell'ambito di un'attività commerciale; redditi diversi in caso contrario)
- Società ed enti non residenti: pex tramite stabile organizzazione; senza stabile organizzazione si applicano i redditi diversi

❑ **Soggetti IRPEF (per rinvio)**

- Esclusi soggetti in contabilità semplificata (non risulta possibile verificare l'iscrizione nelle immobilizzazioni)

Quali partecipazioni o titoli possono generare plusvalenze esenti?

- ❑ azioni o quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone e di società di capitali;
- ❑ strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza che prevedono l'apporto da parte dell'associato di solo capitale oppure di capitale e lavoro (c.d. apporto "misto").

L'art. 87 opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti; non è richiesto rapporto di controllo o specifico collegamento con la partecipata.

Ambito oggettivo: esclusioni

La PEX non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in:

- società semplici ed enti ad esse equiparate;
- associazioni professionali;
- quote di OICVM (fondi comuni di investimento);
- azioni relative a SIIQ (società di investimento immobiliare quotate).

Ambito oggettivo: strumenti finanziari

La PEX trova applicazione anche in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in:

- ❑ strumenti finanziari simili alle azioni definiti dall'art.44 del Tuir ;
 - Per gli strumenti finanziari emessi da soggetti esteri, si rende ulteriormente necessario verificare che nel Paese di emissione di tali strumenti finanziari la remunerazione degli stessi sia considerata totalmente indeducibile, con l'avvertenza che tale indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da elementi certi e precisi
- ❑ contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di solo capitale o misto previsti dalla lett. b) del comma 9 dell'art.109 del Tuir;

Ambito oggettivo: altri casi

- ❑ Diritto di usufrutto e diritti d'opzione
si puo' realizzare una plusvalenza PEX a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione.
- ❑ Obbligazioni convertibili e contratti derivati su partecipazioni
Non usufruiscono della PEX perché hanno ad oggetto titoli che non sono partecipazioni, sebbene potenzialmente in grado di diventarlo.
- ❑ Cessione di partecipazioni oggetto di pegno
si ritiene che la stessa rientri nel campo di applicazione dell'esenzione in quanto lo spossessamento causato dal pegno è finalizzato esclusivamente alla costituzione della garanzia

Ambito oggettivo: pronti contro termine

- ❑ Le operazioni di cessione di partecipazioni a pronti con obbligo di riacquisto a termine non rientrano nel campo di applicazione della "pex" in quanto, a norma dell'art.94, comma 2, del Tuir, tali operazioni non comportano per il cedente a pronti il realizzo di plusvalenze.
- ❑ L'operazione di pronti contro termine ai fini fiscali non determina, infatti, la perdita di possesso del titolo da parte cedente a pronti e l'operazione assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa esclusivamente per quanto riguarda le componenti finanziarie

Ambito oggettivo: azioni proprie

- ❑ Cessione obbligatoria ex art. 82 TUIR -> "alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86" (Rateizzazione triennale, se partecipazione diversa da quelle di cui all'art. 87).
- ❑ Tuttavia anche alle azioni proprie cedute obbligatoriamente, è possibile applicare la pex a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie).
- ❑ Pertanto, la cessione di azioni proprie classificate nell'attivo circolante da' comunque luogo al realizzo di ricavi ai sensi dell'articolo 85.

Requisiti per applicazione PEX

- L'art.87 del Tuir prevede che le partecipazioni possano qualificarsi per l'esenzione se ricorrono i seguenti requisiti:
 - a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
 - b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
 - c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
 - d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir.

Inoltre, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Periodo minimo di possesso

- ❑ Possesso ininterrotto “dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione”
- ❑ Cessione di partecipazione acquisita in date differenti, occorre utilizzare il criterio LIFO (da applicare separatamente per immobilizzazioni finanziarie e circolante, stante la modifica intervenuta con il Correttivo IRES, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente. i contribuenti, restano liberi di determinare il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli.

Periodo minimo di possesso - segue

- ❑ Le nuove partecipazioni acquisite mediante aumento gratuito di capitale si considerano acquisite alla stessa data di quelle originarie (con ripartizione sui diversi "strati" nel caso in cui le partecipazioni già possedute siano state acquistate in tempi diversi).
- ❑ Le partecipazioni acquisite per diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già possedute si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio.
- ❑ Il requisito deve sussistere anche in capo alle società costituite da meno di 12 mesi (deroghe nel caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di operazioni straordinarie)

Operazioni straordinarie

- ❑ Conferimento neutrale di aziende e successiva cessione delle partecipazioni (art. 176 Tuir): la partecipazione ricevuta assume la stessa anzianità dell'azienda conferita
- ❑ Conferimenti e scambi di partecipazioni (art. 175 e 177 Tuir): non si tratta di regimi "neutrali" ma di regimi "realizzativi"
- ❑ Fusioni e scissioni:
 - ❑ partecipazioni facenti parte dei patrimoni oggetto di fusione o scissione, nel computo del periodo di possesso si considererà anche quello verificato in capo alla società dante causa.
 - ❑ Partecipazioni ricevute a seguito di concambio: le nuove partecipazioni acquisiscono in capo ai soci la medesima qualificazione in bilancio e la stessa anzianità di possesso relative alle partecipazioni oggetto di concambio

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni oggetto di realizzo devono essere classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel **primo bilancio chiuso** durante il periodo di possesso

- Per le società di persone, le imprese individuali in contabilità ordinaria: la classificazione può essere desunta anche da altri elementi certi e precisi relativi alla contabilità
- Per le imprese in contabilità semplificata non risulta possibile verificare il requisito in oggetto

La condizione dell'iscrizione tra le immobilizzazioni deve essere verificata nel primo bilancio di iscrizione della partecipazione stessa, a nulla rilevando eventuali successive riclassifiche da e verso l'attivo circolante.

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie - segue

- ❑ **Quale primo bilancio?**: non è necessario che l'approvazione del bilancio di riferimento intervenga prima della cessione della partecipazione, ma è sufficiente che l'approvazione intervenga quanto meno prima della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui è fatta valere l'esenzione
- ❑ Nel caso di acquisizione di partecipazioni a seguito di **conferimenti neutrali di aziende**, il comma 4 dell'art.176 del Tuir prevede espressamente che le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti disciplinati dallo stesso art.176 del Tuir si considerino iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita..

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie

- segue

□ **Fusioni e scissioni**

- ➔ **Partecipazioni ricevute in concambio** mantengono la classificazione delle partecipazioni concambiate
- ➔ **Partecipazioni presenti nel patrimonio oggetto di fusione e scissione:** continua a valere la prima classificazione effettuata dalla società incorporata o fusa o scissa.

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie

- segue

□ **Fusioni e scissioni**

- ➔ **Partecipazioni ricevute in concambio** mantengono la classificazione delle partecipazioni concambiate
- ➔ **Partecipazioni presenti nel patrimonio oggetto di fusione e scissione:** continua a valere la prima classificazione effettuata dalla società incorporata o fusa o scissa.

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie – norma antielusiva

- ❑ La circostanza che il requisito dell'iscrizione delle partecipazioni nelle immobilizzazioni dipenda esclusivamente da un comportamento (contabile) del contribuente può favorire comportamenti elusivi tendenti a classificare le partecipazioni tra le immobilizzazioni, non nel rispetto dei principi civilistici e contabili, ma al solo fine di ottenere l'esenzione .
- ❑ Per tali ragioni, con l'introduzione del regime di participation exemption è stata modificata la norma antielusiva generale di cui all'art.37-bis del DPR n.600/1973, introducendo tra le operazioni potenzialmente elusive quelle relative alla classificazione delle partecipazioni in bilancio

Iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie - norma antielusiva - esempi

- ❑ Cessione di una partecipazione classificata nell'attivo circolante (e quindi esclusa dall'esenzione) ad una società intermedia (magari dello stesso gruppo) che, a sua volta, la riclassifica tra le immobilizzazioni finanziarie e poi la rivende a terzi decorsi 12 mesi per beneficiare dell'esenzione.
- ❑ Holding che detiene una società operativa tramite una sub-holding. La holding classifica le partecipazioni della sub-holding nell'attivo circolante mentre la sub-holding classifica le partecipazioni nella società operativa tra le immobilizzazioni, in modo che, in caso di plusvalenza, sarà la sub-holding a cedere le partecipazioni della società operativa (beneficiando dell'esenzione), mentre in caso di minusvalenza sarà la holding a cedere le partecipazioni nella sub-holding stessa (potendo dedurre interamente la minusvalenza).

Residenza fiscale

- ❑ Per accedere alla PEX la partecipata deve fissare – **ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso** – la residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 (DM 21/11/2011).
- ❑ **Disposizione antielusiva** – si vuole evitare il trasferimento della residenza fiscale in prossimità della cessione per usufruire della pex
- ❑ **Se Neocostituite** - Il possesso ininterrotto del requisito della residenza deve riferirsi al **minor periodo intercorso** tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione (v. Circ. n. 36/E).
- ❑ Se già presistenti - E' **irrilevante** che la **partecipazione sia stata posseduta**, nel periodo "triennale" di riferimento, **dallo stesso soggetto** che consegue la plusvalenza ovvero dal suo dante causa

Residenza fiscale - interpello

- ❑ E' salva la "dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'**interpello** ex comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, **sin dall'inizio del periodo di possesso**, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- ❑ L'interpello ex c. 5, lett. b), dell'art.167: verifica che, **sin dall'inizio del periodo di possesso**, i redditi dalla societa' partecipata **sono stati prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati/territori diversi da quelli black list**, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
- ❑ A differenza del regime CFC, l'istanza di interpello **puo' essere presentata da chiunque detenga una partecipazione potenzialmente PEX**, indipendentemente da esistenza di controllo o collegamento.

Residenza fiscale – interpello (segue)

- ❑ **Quale periodo temporale in caso di interpello?**
- ❑ **art. 87, comma 1, lett. c)** - in caso di interpello la prova che non si è voluto delocalizzare la tassazione del reddito va fornita “sin dall’inizio del periodo di possesso”
- ❑ **art. 87, comma 2** - richiede il possesso “almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo”
- ❑ L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ricorrendone le altre condizioni, l’interpello deve dimostrare che dal possesso della partecipazione non si è conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un Paese a regime fiscale privilegiato:
 - ❑ - fin dall’inizio del periodo di possesso se la società che cede la partecipazione ha detenuto la stessa per un periodo superiore a quello triennale previsto dal comma 2, ovvero,
 - ❑ - per almeno un triennio se la società che sta cedendo la partecipazione possiede la stessa da meno di un “triennio” (eccezione neocostituite).

Residenza fiscale – interpello (segue)

Esempio n. 5 contenuto nel par. 2.3.3. della circolare n. 36/E del 2004

Dati

- Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004
- Partecipazione acquisita nel 2002 in una società che nel 2004 risiede in un Paese non *black list* in cui si è trasferita nel 2003 provenendo da un Paese *black list*

Conseguenze

- [] non risiede in un Paese non *black list* dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2
- [] può attivare l'interpello dimostrando che da almeno un triennio non ha conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- [] per il periodo anteriore all'acquisto (*ante* 2002) la dimostrazione va fornita anche se il possesso era in capo ad un altro soggetto
- [] se ha risposta positiva la partecipazione si qualifica per la *participation exemption* perché ha complessivamente almeno tre anni in Paesi non *black list* ovvero *black list* ma con interpello

Residenza fiscale – interpello (segue)

Esempio n. 9 contenuto nel par. 2.3.3. della circolare n. 36/E del 2004

Dati

- Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004
- Partecipazione acquisita nel 1994 in una società costituita nel 1990 che nel 2004 risiede in un Paese *non black list* in cui si è trasferita nel 2002 provenendo da un Paese *black list*

Conseguenze

- [] non risiede in un Paese *non black list* dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2
- [] può attivare l'interpello dimostrando che fin dal 1994 non ha conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- [] se ha risposta positiva la partecipazione è qualificabile per la *participation exemption* perché ha complessivamente più di tre anni in Paesi *non black list* e *black list* (questi ultimi $\text{\textcircled{R}}$ redenti con l'interpello)

Residenza fiscale – interpello (segue)

- ❑ La dimostrazione, resa ai fini della detassazione dei dividendi, qualifica automaticamente per l'esenzione la partecipazione detenuta in una società residente nel Paese black list, **senza necessita' di dover ripresentare l'istanza**
- ❑ Tale automatismo opera a condizione che l'interpello sui dividendi provi tutto quel che c'è da provare anche in relazione al requisito della residenza, ossia quando:
 - al momento della cessione sia decorso il periodo minimo di cui al comma 2 dell'art. 87;
 - i presupposti dell'interpello positivo siano rimasti invariati nel periodo successivo alla trattazione del medesimo e fino al momento del realizzo della partecipazione.

Esempio

2002 Acquisto partecipazione – 2004 istanza d'interpello con esito positivo ai fini della detassazione dei dividendi - 2006 cessione partecipazione -> si applica la PEX a condizione che anche nel periodo compreso tra la trattazione dell'interpello e quella di cessione della partecipazione continuino a permanere le condizioni a base dell'esito positivo dell'interpello

Esercizio di impresa commerciale

- ❑ La lettera d) del comma 1 dell'art.87 Tuir richiede, ai fini dell'esenzione, **l'esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale ai sensi art. 55 Tuir**, almeno **dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della partecipazione.**
- ❑ Il criterio formale di identificazione del reddito ai sensi dell'art. 55 Tuir costituisce presupposto necessario ma non sufficiente. **Necessario l'effettivo svolgimento di un'attività d'impresa.** Esempio: No PEX per società che esercita attività di mero godimento di beni -> società che esercita il mero sfruttamento del marchio di proprietà (RM 226/2009).
- ❑ La finalità dell'istituto è quella di favorire la circolazione – sotto forma di partecipazioni – di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività d'impresa, **dotate di una capacità, anche potenziale al concreto svolgimento di un'attività produttiva.**

Esercizio di impresa commerciale - segue

❑ **Affitto di azienda o di complessi immobiliari**

- Se si tratta di attività di mero affitto -> NO PEX
- Se vengono forniti servizi aggiuntivi (es. pubblicità spazi commerciali, manutenzione aree comuni, ecc.) -> SI PEX se i proventi di tali servizi sono significativi, cioè se è presente una struttura organizzativa ed operativa

❑ **Società in liquidazione**

Decaduto il divieto di svolgere “nuove operazioni”, anche le società in liquidazione possono beneficiare del regime di esenzione con l’avvertenza che, in tal caso, il requisito della commercialità deve sussistere **al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa**

❑ **Società quotate**

Per espressa previsione del comma 4 dell’art.87 del Tuir, il requisito della commercialità non rileva per le società quotate in mercati regolamentati.

Esercizio di impresa commerciale - segue

❑ **Interruzione svolgimento attività commerciale**

Tale aspetto non sempre comporta il venir meno della norma sulla pex ma, nel caso in cui l'impresa continui ad avere una struttura operativa adeguata (in grado dunque anche di riprendere l'attività producendo ricavi), il triennio non deve considerarsi come interrotto.

❑ **Start up**

Il momento iniziale dell'attività commerciale deve identificarsi con tutti quegli atti e quelle attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle attività correlate a studi preparatori, all'ottenimento di permessi o licenze od autorizzazioni, all'addestramento del personale, all'ottenimento delle risorse finanziarie, ecc.

Esercizio di impresa commerciale - segue

□ Start up - segue

a) se la fase di start up è seguita dall'avvio di una attività commerciale, anche la prima fase sarà da computare nel triennio richiesto dal comma 2 dell'art. 87 del Tuir;

b) se la fase di start up è ancora in atto al momento di cessione della partecipazione, sarà l'acquirente che ha avviato l'attività commerciale a poter comprendere nel triennio anche la prima fase;

c) una fase di inattività precedente a quella di start up (quindi la costituzione della società senza attività preparatoria) non consente di computare anche tale fase nel triennio che, invece, decorrerà dal momento di start up. Fermo restando che laddove la partecipazione venga ceduta durante la fase di start up, la soluzione è analoga a quella di cui al punto b) senza dunque la possibilità di fruire della pex.

Esercizio di impresa commerciale - Immobili

- ❑ Antielusiva in base alla quale il **requisito della commercialita', per presunzione assoluta, non ricorre** qualora il valore del patrimonio della societa' partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili.
- ❑ Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
- ❑ I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
- ❑ Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d), si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa e, pertanto, sono esclusi dal calcolo della prevalenza i beni immobili concessi in locazione finanziaria;
- ❑ Nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto e' stato precisato che l'entita' del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere **assunta a valori correnti e non a valori contabili**

Esercizio di impresa commerciale - Immobili

- Nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto e' stato precisato che l'entita' del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili

IMMOBILI PATRIMONIO

a) Valore corrente degli immobili di civile abitazione a disposizione della società.....	100.000
b) Valore corrente degli impianti dati in locazione o in comodato.....	<u>200.000</u>
	300.000

ALTRE ATTIVITA'

c) Valore corrente dei beni strumentali utilizzati nell'attività commerciale.....	70.000
d) Crediti derivanti dall'attività commerciale.....	<u>20.000</u>
	90.000

300.000 > 90.000 E' prevalente il patrimonio

Holding – residenza ed impresa commerciale

- Il c, 5 dell'art. 87 prevede che "per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, **i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate** e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante".
- Per valutare l'attività prevalente occorre mettere a confronto, anche in questo caso, il **valore corrente** delle partecipazioni con quello dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli **avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti**.

Holding – residenza ed impresa commerciale

Esempio 10

La *holding* H si qualifica per la *participation exemption*, in quanto i requisiti sono soddisfatti dalle società direttamente o indirettamente partecipate che rappresentano il 66 per cento del patrimonio sociale (B+D).

Patrimonio della *holding* H (espresso a valore “effettivo” delle singole partecipate)

Partecipazione A	180.000 (18%)	Residente in paese <i>black list</i>
Partecipazione B	390.000 (39%)	Residente in Italia e “commerciale”
Partecipazione SH	430.000	<i>Sub holding</i> , con un patrimonio così costituito:
		=> Partecipazione C* 163.000 (38% SH)
		=> Partecipazione D** <u>267.000 (62% SH)</u>
		=> Totale attivo 430.000 (100% SH)
		↳ (16%) <i>non commerciale</i>
		↳ (27%) <i>commerciale</i>

Totale attivo	1.000.000 (100%)
---------------	------------------

* “non commerciale”

** “commerciale”

Holding – residenza ed impresa commerciale

Esempio 11

La *holding H* non si qualifica per la *participation exemption*, in quanto i requisiti sono soddisfatti dalle società direttamente o indirettamente partecipate che rappresentano solamente il 45 per cento del patrimonio sociale (A+D).

Patrimonio della *holding H* (espresso a valore “effettivo” delle singole partecipate)

Partecipazione A	180.000 (18%)	Residente in Italia e “commerciale”
Partecipazione B	390.000 (39%)	Residente in un paese <i>black list</i>
Partecipazione SH	430.000	<i>Sub holding</i> , con un patrimonio così costituito:
		=> Partecipazione C* 163.000 (38% SH)
		=> Partecipazione D** 267.000 (62% SH)
		=> Totale attivo 430.000 (100% SH)
		→ (16%) <i>non commerciale</i>
		→ (27%) <i>commerciale</i>

Totale attivo	1.000.000 (100%)
---------------	------------------

* “non commerciale”

** “commerciale”

Operazioni straordinarie e requisiti oggettivi

Nell'ipotesi in cui una società sia costituita a seguito di operazioni straordinarie effettuate in regime di continuità dei valori fiscali (**fusione, scissione o conferimento in neutralità**)




il requisito della commercialità e della residenza fiscale deve essere verificato, su base triennale, anche con riferimento alla situazione del soggetto dante causa dell'operazione straordinaria.

Fusioni

E' necessario fare riferimento alle attività precedentemente svolte dalle società partecipanti alla fusione.


La presenza di una società incorporata che non integra il requisito della commercialità, non preclude l'accesso al regime "pex" da parte della società incorporante, purché si dimostri che l'attività "non commerciale" non risulti prevalente in termini di valore patrimoniale, cumulando le attività svolte prima della fusione dalla società incorporante e da quella incorporata.

Fusioni - requisiti




La società X non si qualifica per l'esenzione.

Fusione - requisiti



Se nel triennio precedente la cessione i PN di A e B hanno sempre ecceduto il PN di C, è possibile cedere le azioni di X in esecuzione subito dopo la fusione.

Fusione - requisiti



La società X si qualifica per l'esenzione solo trascorsi tre periodi d'imposta dalla costituzione di A.

Scissione - requisiti

Nella scissione con beneficiarie neo-costituite, il requisito della **commercialità** deve sussistere **prima** della scissione, **non solo con riferimento al ramo ricevuto a seguito della scissione stessa**, ma anche in capo alla **società scissa** nella sua interezza

Esempio 1

Società A, prevalentemente "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:

parte immobiliare	60.000
parte commerciale	40.000

Nel 2009 A si scinde in B e C neo-costituite, nelle quali vengono conferiti i due rami (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C). La società C si qualifica per l'esenzione solo se la cessione avviene una volta decorso un triennio dalla scissione. Solo da tale data, infatti, C rileva come società "commerciale", in quanto la scissa A era non commerciale.

Scissione – requisiti (segue)

Qualora la società scissa fosse stata invece prevalentemente commerciale ed avesse dato vita a due società di nuova costituzione, di cui la prima “non commerciale” e la seconda “commerciale” (avendo ereditato il ramo commerciale), la seconda si sarebbe potuta qualificare per l’esonero, avendo “ereditato” il requisito della commercialità dalla scissa.

Esempio 2

Società A, prevalentemente “commerciale”, con patrimonio così suddiviso:

parte immobiliare	30.000
parte commerciale	70.000

- Nel 2009 la società A (costituita nel 2005) si scinde in B e C neo-costituite, in cui vengono conferiti i due rami (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C). La partecipata C si qualifica immediatamente per l’esonero in quanto eredita la commercialità “triennale” dalla scissa A. La partecipata B non si qualifica invece per l’esonero in quanto è “non commerciale”.

Scissione – requisiti (segue)

Diverso è invece il caso della scissione in favore di società preesistente in quanto, in tale ipotesi, non assumerà rilievo la commercialità della società scissa nella sua interezza, ma il fatto che sommando le attività svolte prima della scissione dal ramo oggetto di scissione e dalla beneficiaria risulti prevalente l'attività commerciale.

Esempio 3

Società A, prevalentemente "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:

- parte immobiliare 60.000
- parte commerciale 40.000
- Nel 2009 A scinde il ramo non commerciale (immobiliare) nella società B preesistente (costituita da più di un triennio), dotata di un patrimonio esclusivamente "commerciale" di valore pari a 500.000.
- La società B si qualifica per l'esenzione immediatamente, perché dall'esame "retroattivo" della sommatoria del patrimonio di A oggetto di scissione e del patrimonio di B, emerge una prevalenza delle attività "commerciali".

Conferimento in neutralità

La società conferitaria eredita il requisito della commercialità solo se riceve, a seguito del conferimento, un'azienda commerciale da parte di una società conferente anch'essa prevalentemente commerciale.

Esempio

Società A, prevalentemente "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:

parte immobiliare	60.000
parte commerciale	40.000

Nel 2009 A conferisce il ramo d'azienda commerciale nella società B, società neo-costituita (ovvero costituita in sede di conferimento).

La società B si qualifica per l'esenzione solo se la cessione avviene decorso un triennio dal conferimento. Solo da tale data, infatti, B rileva come società "commerciale" in quanto, in precedenza, la società conferente non si qualificava come tale.

Conferimento in neutralità (segue)

Se la società beneficiaria è preesistente, dovrebbe assumere rilevanza la condizione che la sommatoria del patrimonio dell'azienda conferita e di quello della società conferitaria soddisfino, anche "retroattivamente", il requisito della commercialità

Esempio

Società A, prevalentemente "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:

parte immobiliare	60.000
parte commerciale	40.000

Nel 2009 A conferisce il ramo d'azienda non commerciale (immobiliare) nella società B preesistente (costituita da più di un triennio), dotata di un patrimonio esclusivamente "commerciale" di valore pari a 500.000.

La società conferitaria B si qualifica per l'esenzione immediatamente, perché dall'esame "retroattivo" dei patrimoni poi uniti per effetto del conferimento, emerge una prevalenza delle attività "commerciali" rispetto alle attività "non commerciali".

Modalità di applicazione della Pex

Le plusvalenze su partecipazioni che, se soddisfatte le condizioni soggettive ed oggettive e i requisiti illustrati nei paragrafi precedenti, possono godere dell'esenzione, sono quelle che, a norma dell'art.87, comma 1, del Tuir, sono *"realizzate e determinate ai sensi dell'art.86 commi 1, 2 e 3"* del Tuir.

È pertanto opportuno, in primo luogo, individuare gli atti suscettibili di generare le plusvalenze che possono qualificarsi per l'esenzione e, in secondo luogo, illustrare le modalità di determinazione delle plusvalenze stesse.

Atti suscettibili di generare plusvalenze

- ❑ A seguito del rinvio al comma 1 dell'art.86 del Tuir da parte del comma 1 dell'art.87 del Tuir, le plusvalenze su partecipazioni qualificabili per l'esenzione possono derivare dai seguenti atti realizzativi:
 - cessioni delle partecipazioni a titolo oneroso;
 - risarcimenti, anche assicurativi, per la perdita (di valore) della partecipazione;
 - assegnazioni ai soci o destinazione delle stesse a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
- ❑ Nell'ambito delle cessioni a titolo oneroso, a norma dell'art.9 del Tuir, devono essere ricomprese anche le operazioni che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento (es. usufrutto) e i conferimenti in società.

Pertanto, sono suscettibili di generare plusvalenze oggetto della "pex" anche i seguenti atti:

- conferimenti di partecipazioni in società;
- scambi di partecipazioni mediante permuta
- trasferimento all'estero della società partecipante (in quanto costituisce fattispecie di realizzo dei beni della società sulla base del valore normale, ai sensi dell'art.166, comma 1 del Tuir)

Distribuzione di riserve di capitali

□ Distribuzione di riserve di capitali

l'esenzione si applica (ricorrendone tutte le condizioni) alle somme e al valore normale dei beni ricevuti dai soci a titolo di distribuzione di riserve di capitale ai sensi dell'art.47, comma 5 del Tuir, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione

Esempio

Somma corrisposta a titolo di distribuzione
di riserve di capitale

3.000 a)

Costo fiscale della partecipazione

2.000 b)

a) - b) = Plusvalenza (art.86/87 Tuir)

1.000

Recesso, esclusione, riscatto, liquidazione

□ **Recesso, esclusione, riscatto, liquidazione**

E' applicabile anche il comma 7 dell'art.47 del Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tale norma, come precisato dalla C.M. n.36/E del 2004 (par. 5.1), deve essere però coordinata con l'ulteriore disposizione di cui al comma 2 dell'art.89 del Tuir, in base alla quale se nell'ambito del recesso, della liquidazione ecc., vengono distribuite somme riconducibili a riserve di utili, tali somme costituiscono reddito da partecipazione (dividendi) e devono essere quindi escluse dalla determinazione della plusvalenza.

Esempio

Somma corrisposta a titolo di recesso 4.500 a)

di cui:

- a titolo di ripartizione di riserve di capitale 4.000 b)

- a titolo di ripartizione di riserve di utili 500 c)

Costo fiscale della partecipazione 3.000 d)

c) = Utile da partecipazione (art.89 Tuir)

500

b) - d) = Plusvalenza da partecipazione (art.86/87 Tuir)

1.000

Recesso, esclusione, riscatto, liquidazione

□ **Recesso, esclusione, riscatto, liquidazione**

E' applicabile anche il comma 7 dell'art.47 del Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tale norma, come precisato dalla C.M. n.36/E del 2004 (par. 5.1), deve essere però coordinata con l'ulteriore disposizione di cui al comma 2 dell'art.89 del Tuir, in base alla quale se nell'ambito del recesso, della liquidazione ecc., vengono distribuite somme riconducibili a riserve di utili, tali somme costituiscono reddito da partecipazione (dividendi) e devono essere quindi escluse dalla determinazione della plusvalenza.

Esempio

Somma corrisposta a titolo di recesso 4.500 a)

di cui:

- a titolo di ripartizione di riserve di capitale 4.000 b)

- a titolo di ripartizione di riserve di utili 500 c)

Costo fiscale della partecipazione 3.000 d)

c) = Utile da partecipazione (art.89 Tuir) 500

b) - d) = Plusvalenza da partecipazione (art.86/87 Tuir)

Modalità di determinazione plusvalenza

❑ **cessione a titolo oneroso o risarcimento**

plusvalenza = differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo (fiscale) della partecipazione.

❑ **Assegnazione ai soci o destinazione per finalità estranee all'esercizio dell'impresa**

plusvalenza = differenza tra il valore normale e il costo della partecipazione.

❑ **Determinazione del costo**

L'applicazione del criterio LIFO è richiesta al solo fine della verifica del periodo minimo di possesso, mentre, per determinare il costo di riferimento della partecipazione alienata, il cedente dovrà utilizzare il **criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione delle partecipazioni in bilancio** (LIFO, FIFO, costo medio ponderato).

Esempi determinazione plusvalenza

Numero di azioni o quote	Data acquisto	Costo	Determinazione del costo medio ponderato
250	05/10/2001	€ 1.000	
400	10/03/2002	€ 1.500	
350	10/06/2003	€ 1.800	
TOTALE 1.000		€ 4.300	€ 4,3

Esempi determinazione plusvalenza

Esempio 1

Cessione dell'intero pacchetto avvenuta in data 25 giugno 2004

Corrispettivo di cessione	€ 6.300
Costo fiscalmente riconosciuto	€ 4.300
Plusvalenza realizzata	€ 2.000

Per determinare se le partecipazioni cedute si qualificano o meno per l'esenzione, si applica il criterio LIFO, i cui risultati evidenziano che l'ultima *tranche* non ha maturato il requisito del possesso per almeno 12 mesi. Pertanto, la plusvalenza complessiva di € 2.000 assumerà il seguente trattamento ai fini della determinazione del reddito di impresa:

- Plusvalenza esente in quanto riferibile alle prime due *tranche* (05/10/2002 e 10/03/2003) € 1.300
- Plusvalenza interamente tassata, in quanto imputabile all'ultima *tranche* (10/06/2003) € 700

Esempi determinazione plusvalenza

Esempio 2

Cessione di una parte del pacchetto avvenuta in data 10 giugno 2004

Corrispettivo della cessione del 50%	€ 3.000
Costo fiscalmente riconosciuto	€ 2.150
Plusvalenza realizzata	€ 850

Mediante l'applicazione del criterio LIFO si riscontra che solo 150 azioni soddisfano i requisiti di cui all'art.87 del Tuir, in quanto le 350 azioni acquisite in data 10 giugno 2003 (le prime ad essere vendute, in applicazione del criterio LIFO) non hanno maturato l'ininterrotto possesso a partire dall'inizio del dodicesimo mese che precede quello in cui la partecipazione è stata ceduta.

Pertanto la plusvalenza complessiva di € 850 assumerà il seguente trattamento ai fini della determinazione del reddito di impresa:

Plusvalenza esente, in quanto riferibile alla seconda <i>tranche</i> (acquisita il 10/03/2003)	€ 255
Plusvalenza interamente tassata, in quanto imputabile all'ultima <i>tranche</i> (10/06/2003)	€ 595

Costi inerenti le plusvalenze esenti

Si applica il comma 5 dell'art.109 del Tuir, in base al quale sono indeducibili i costi che si riferiscono a beni da cui non derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

Prezzo di vendita della partecipazione	1.000
Costo di vendita di diretta imputazione	100
Costo fiscale della partecipazione	700

Plusvalenza al netto dei costi di vendita $200 = (1000 - 100 - 700)$

Plusvalenza esente $190 = 200 \times 95\%$

Il tal modo il 95% del costo accessorio di vendita, pari a 95, risulta di fatto indeducibile in quanto va a ridurre l'importo della plusvalenza esente che, senza considerare tale costo, sarebbe stata di 285 ($= 300 \times 95\%$).

Costi di gestione delle partecipazioni

- ❑ I costi relativi alla gestione delle partecipazioni sostenuti tra la data di acquisto e quella di cessione risultano invece interamente deducibili in quanto non correlabili alle plusvalenze bensì agli utili da partecipazione (dividendi).
- ❑ Anche i dividendi non concorrono alla determinazione del reddito di impresa ai fini IRES per il 95% del loro ammontare, ma la loro non è una "esenzione" quanto piuttosto una "esclusione", con la conseguenza che per gli stessi non si rende applicabile il disposto del comma 5 dell'art.109 del Tuir sull'indeducibilità dei costi afferenti i proventi esenti.

Grazie dell'attenzione!

